**CONTRATTO DI FORNITURA E ACQUISTO**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge

* **il produttore agricolo, fornitore della materia prima**: Sig…………… nato a ………… il ……………………, e residente nel Comune di …………………………. via……………………. Cod. Fiscale/P.IVA n……………, nella qualità di………………………..., proprietario/affittuario dei terreni:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Agro | Foglio di  mappa n. | Particella/e | Tipo di  coltura | Superficie | Resa unitaria  Q.li/Ha | Resa totale  Q.li |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

SI IMPEGNA

nei confronti della ditta acquirente……………, con sede nel comune di ……………, in via …………………. Cod. Fiscale/P. IVA n………………………, CUAA.........................

A VENDERE

alla ditta medesima e per ciascuna campagna agraria i seguenti prodotti e relativi quantitativi, provenienti dai terreni sopra specificati:

1) …………………………… Q.li ……

2) …………………………… Q.li ……

3) …………………………… Q.li ……

DICHIARA

di non essere aderente ad alcuna Cooperativa o Associazione di produttori, e che le produzioni oggetto del presente contratto non sono obbligate ad altro conferimento.

* **la ditta acquirente** sopra generalizzata, premesso che intende presentare richiesta di aiuto ai sensi della Misura 4.2 - Investimenti nella trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli Intervento 4.2.1 – “Sostegno agli investimenti nell’innovazione, trasformazione e commercializzazione e sviluppo delle microfiliere corte e mercati di prossimità” del GAL Terre Vibonesi, al fine del rispetto delle Disposizioni attuative del bando, si obbliga a remunerare la materia prima agricola garantendo il riconoscimento dei costi di produzione standard rilevati da fonti ufficiali nazionali o il miglior prezzo di mercato rilevabile da fonti ufficiali nazionali, più premio alla qualità; a stipulare contratto sostitutivo, alle stesse condizioni del presente atto, in caso di recesso della parte venditrice, dandone immediata comunicazione agli Uffici competenti del GAL.

La durata della fornitura oggetto del presente contratto è stabilita in 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di collaudo finale, ai sensi delle Disposizioni attuative dell’intervento.

Nell’ordinativo di acquisto dovranno essere indicati la quantità del/i prodotto/i, il prezzo, il luogo e la modalità di consegna, le caratteristiche relative al/i prodotto/i, qualora non definiti nel presente contratto.

Le parti devono indicare se il prodotto è deteriorabile o non deteriorabile ai sensi degli adempimenti previsti dall’art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012, n.1 convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i..

I prodotti oggetto del contratto vengono venduti secondo le norme previste dal Reg. CE n. 1308/2013 (regolamento unico OCM) comprendente anche le norme di commercializzazione per i settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati.

Per i prodotti da agricoltura biologica si fa riferimento al Regolamento CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e al Reg. CE n. 889/2008, attuativo del Reg. CE n. 834/2007 e s.m.i..

I prodotti che si fregiano di una certificazione DOP-IGP vengono venduti anche nel rispetto delle norme previste dal Reg. CE n. 1151/2012, recante disposizioni sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e s.m.i. e nel rispetto di quanto disposto dai relativi Disciplinari di Produzione.

Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 (trenta) giorni e per tutte le altre merci entro il termine di 60 (sessanta) giorni, a norma dell’articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i.. Suddetto termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.

Le parti stabiliscono che il luogo e la modalità di consegna/ritiro della merce verranno indicati all’interno dei successivi ordinativi di acquisto.

Le parti convengono che in caso di rescissione o di mancato rispetto degli obblighi del contratto da parte del produttore, saranno applicate penalità e le sanzioni a norma dell’articolo 62, comma 3, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e s.m.i..

Con la firma del presente contratto le parti autorizzano il GAL Terre Vibonesi, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (denominato GDPR), al trattamento dei dati in esso contenuti per le attività inerenti la gestione del Piano di Azione Locale 2014-2020.

Per quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente in materia di contratti di fornitura ed in ogni caso a quanto previsto dal Codice Civile.

Fatto a il

Il Produttore La parte acquirente

\* \*

(\*) firme autenticate nei modi di legge